



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 78 DEL 13.11.2021

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DI NON PROCEDERE AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1128/2021 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA SEDE IN BOLOGNA**

L'anno **duemilaventuno** addì **tredecì** del mese di **novembre** alle ore **15.00** in modalità audio conferenza ai sensi dell'art. 173, comma 1, D.L. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

---

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

---

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Visti gli articoli 48 e 50 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerato che:

- a seguito di controllo fiscale in punto all'Imposta Comunale sugli Immobili relativa all'anno d'imposta 2010 lo scrivente Ente notificava avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con contestuale liquidazione della maggiore imposta, sanzioni ed interessi a carico del contribuente E.P., differenza di rendita catastale dovuta agli impianti sempre esistenti e mai dichiarati pur a fronte del preciso obbligo di legge.
- avverso detto atto di accertamento, il citato contribuente proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Modena;
- Il Comune si costituiva in giudizio presentando le proprie controdeduzioni;
- Con sentenza 271/2017, la citata Commissione Tributaria di Modena accoglieva il ricorso annullando l'atto;
- Il Comune proponeva appello avverso detta sentenza della CTP di Modena avanti la Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna;
- Con sentenza n. 1128/2021 depositata il 22/09/2021, la CTR respingeva l'appello confermando la sentenza del giudice di prime cure.

Ritenuto che:

- occorre valutare se ricorrere avanti la Corte Suprema di Cassazione avverso detta Sentenza del giudice di appello al fine di tutelare gli interessi dello scrivente Ente;
- la valutazione del ricorso avanti la Corte di Cassazione va effettuato applicando il criterio di: “ *del più probabile che non* ” ;
- Infatti nel valutare detto ricorso, occorre anche tener conto dei costi ulteriori che la scrivente Amministrazione deve sostenere in caso di ricorso alla Corte di Cassazione, considerando il possibile rigetto dell'impugnazione e quindi la possibilità di condanna alle spese di lite a favore della controparte, oltrechè dei costi dell'incarico al proprio legale;
- dalla lettura della sentenza del giudice di appello non si riscontrano ragioni convincenti che fanno propendere per un accoglimento del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione a favore del Comune;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della L. 213/2012;

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
All'unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi a seguito di appello nominale;

## **DELIBERA**

- 1) DI NON PROCEDERE conseguentemente con il ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione avverso la Sentenza n. 1128/2021, della Commissione Tributaria regionale per l'Emilia Romagna sede di Bologna per le motivazioni esposte in premessa;
  
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole e unanime, resa tramite appello nominale, ai sensi ed in conformità all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di dare corso a quanto deliberato e ai procedimenti susseguenti alla presente approvazione.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 17/11/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

**Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

## **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[ ] è divenuta esecutiva il . . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MIRKA LOTTI**